

Il presente elaborato si è posto l'obiettivo di analizzare il tema delle misure premiali nel diritto penale dell'economia.

L'argomento in questione, quello della premialità, è un argomento trasversale che sta assumendo sempre più rilevanza nell'ambito penale commerciale, sia per quanto riguarda la responsabilità delle persone fisiche sia in relazione a quella degli enti.

Nel lavoro di ricerca si sono analizzate le varie forme di premialità in questo ambito, valutandone l'efficacia e la coerenza di sistema.

Si è individuata la *ratio* della premialità: la volontà di ridurre i fenomeni di reato che, in particolare, comportano un aumento significativo dell'economia criminosa a scapito di quella legale.

Si sono valutati due ambiti di particolare rilevanza, sia per la responsabilità delle persone fisiche sia per quella degli enti: quello della corruzione e quello dell'evasione fiscale.

Nell'ambito della corruzione è stato imprescindibile analizzare a fondo il fenomeno criminoso per comprendere in che modo la premialità possa intervenire per porre un freno alla sua incessante crescita.

Si è in particolare studiato il nucleo del reato di corruzione, il c.d. *pactum sceleris*, il cui elemento fondamentale è la segretezza. Proprio per questo è molto raro che l'autorità giudiziaria venga a conoscenza del reato in esame, causando un fenomeno chiamato c.d. *cifra oscura* della fattispecie corruttiva.

Essenziale, quindi, sembra essere tentare di ridurre lo scarto tra criminalità reale e criminalità conosciuta in modo da perseguire penalmente tutti i fatti di corruzione. Per arrivare a questo obiettivo risulta essere fondamentale spezzare il vincolo di omertà tra corrotto e corruttore, offrendo dei premi alla parte collaborante.

Nel lavoro di ricerca, si è analizzata la storia legislativa italiana in materia di premialità nell'ambito dei reati di corruzione, fino a giungere all'esame delle nuove misure introdotte nel 2015 e 2019. Queste, però, non sono apparse efficaci come sperato per una serie di ragioni analizzate nel lavoro di ricerca.

In questo ambito, all'esito dell'analisi svolta, si auspica una modifica della disciplina, al fine di ridurre la cifra oscura e diminuire la stipula di nuovi accordi corruttivi.

Nell'ambito dell'evasione fiscale, invece, il legislatore, a differenza di quanto disposto per le fattispecie corruttive, ha preferito garantire la non punibilità del reo che abbia avuto un ravvedimento consistente nella completa reintegrazione del bene giuridico precedentemente leso.

Infatti, ultimi anni il legislatore ha scelto di orientarsi in un'ottica riscossiva del diritto penale tributario, considerando come centrale l'interesse dell'Erario alla riscossione dei tributi. Per questo motivo, negli anni, sono state introdotte delle fattispecie premiali le quali garantiscono la non punibilità all'autore del reato laddove questo, successivamente alla sua condotta criminosa, si sia ravveduto e abbia saldato *in primis* il suo debito con l'erario comprensivo di interessi e, in secondo luogo, abbia anche pagato le sanzioni amministrative derivanti dalla sua precedente condotta. Nonostante queste previsioni siano state aspramente criticate da parte della dottrina, comportando secondo alcuni una monetarizzazione della responsabilità penale, senza dubbio assicurano il perseguimento di un interesse costituzionale rilevante, cioè quello del dovere contributivo e della

riscossione dei tributi, rinunciando lo Stato alla sua potestà punitiva con lo scopo di assicurare un miglior raggiungimento dell'obiettivo di solidarietà economica e redistribuzione della ricchezza.

Punto nodale del lavoro di ricerca è stata l'analisi del raccordo creatosi, con la disciplina vigente, tra la responsabilità individuale e quella degli enti, in particolare per quei reati rientranti nel novero dei c.d. "reati presupposto" per la responsabilità delle *societas*, ex d.lgs. 231/2001, per cui viene prevista una misura premiale consistente nell'impunità del reo persona fisica ma nessuna premialità parallela per la società virtuosa che ha permesso l'attuazione della fattispecie premiale.

Si è quindi analizzato il principio di responsabilità autonoma dell'ente, di cui l'art. 8 del d.lgs. 231/2001, mettendone in luce i suoi aspetti critici.

Esempio lampante è quello dei reati tributari: infatti, se da un lato il legislatore prevede una causa di non punibilità per l'autore materiale del reato nel caso in cui questo rimedi successivamente alla propria condotta criminosa, dall'altro non vi è la previsione di una esimente parallela per la società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato, l'unica nel concreto in grado di ripristinare il bene giuridico precedentemente leso.

Di regola reati economici consistente si verificano all'interno di società, per cui laddove la società stessa non venga spinta dall'ordinamento a ravvedersi allora molto probabilmente l'autore materiale del reato non potrebbe da solo assicurare l'interesse del ripristino del bene giuridico.

Questa diversa risposta dell'ordinamento comporta una inefficacia del meccanismo premiale previsto, in quanto l'autore materiale del reato potrebbe decidere di non rimediare alla sua precedente condotta criminosa, preferendo il rischio che questa venga scoperta dall'ordinamento e quindi accettando una punizione solo potenziale nei suoi confronti, per non giungere ad una certa punizione nei confronti dell'ente. Per questo motivo, è auspicata una riforma legislativa organica che coordini il meccanismo della premialità previsto per le persone fisiche con quello riservato agli enti, sia prevedendo in seno al d.lgs. 231/2001 una autonoma misura premiale per le persone giuridiche che si sono attivate per denunciare fatti di corruzione al loro interno, sia allineando la normativa sulla responsabilità degli enti alla disciplina premiale di contrasto all'evasione prevista per le persone fisiche.